

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 535 e 503-A

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI 3^a E 8^a RIUNITE

(3^a - ESTERI, IMMIGRAZIONE)

(8^a - LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORI FORLANI E PASINATO)

Comunicata alla Presidenza il 21 febbraio 2002

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sull'affare Telekom-Serbia (535)

d'iniziativa dei deputati SELVA, PAGLIARINI e VOLONTÈ

(V. Stampato Camera n. 437)

approvato dalla Camera dei deputati il 25 luglio 2001

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 luglio 2001*

E SUL

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta su fatti e documenti relativi all'affare «Telekom-Serbia» (503)

**d'iniziativa dei senatori EUFEMI, CIRAMI, D'ONOFRIO,
TAROLLI, TREMATERRA e CALLEGARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 2001

—————
*del quale le Commissioni riunite propongono l'assorbimento
nel disegno di legge n. 535*
—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	7
– della 5 ^a Commissione permanente	»	8
Disegno di legge n. 535, d’iniziativa dei deputati Selva ed altri	»	9
Disegno di legge n. 503, d’iniziativa dei senatori Eufemi ed altri	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo alla nostra attenzione, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati prende l'avvio da una proposta di legge sulla istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'affare Telekom-Serbia predisposta da esponenti dei Gruppi parlamentari del centro-destra. Obiettivo principale della Commissione dovrà essere l'accertamento dei fatti riguardanti l'acquisto del 29 per cento della società telefonica Telekom-Serbia da parte di Telecom Italia, fatto questo coincidente con il momento in cui Milosevic stava potenziando l'armamento serbo e si predisponeva agli interventi che hanno portato alla persecuzione dei bosniaci e dei kossovari. L'operazione Telekom-Serbia fu, infatti, una «boccata d'ossigeno» per Milosevic, il cui potere tra la fine del 1996 ed il 1997 era fortemente scosso. Anche il governatore della Banca centrale jugoslava Dimkic, in un'intervista a «La Repubblica» del 17 maggio 2001, ha affermato che, politicamente, l'affare Telekom ha salvato Milosevic. Tutto ciò avveniva con l'uso di danaro pubblico italiano, considerato che all'epoca dei fatti la società Telecom era a quasi totale capitale pubblico. L'affare Telekom-Serbia parte da lontano; già all'inizio della XIII legislatura particolarmente impegnativa fu l'attività del Ministro degli affari esteri, Lamberto Dini, e del sottosegretario con delega ai Balcani, Piero Fassino, nei rapporti con la Jugoslavia. Allo scopo vale la pena di ricordare il «memorandum» d'intesa tra i due Paesi in cui all'articolo 2 si riferiva «dell'impegno italiano per l'assistenza in vari settori e per collaborare nel programma di privatizzazione delle imprese, in modo specifico per le telecomunicazioni ed i trasporti». Il 15 gennaio 1997 vengono concordati a Belgrado

i termini dell'operazione di acquisizione della società Telekom-Serbia tra il direttore generale di Telecom Italia, Tomaso Tommasi di Vignano (poco dopo nominato amministratore delegato) e Milosevic. Il 9 giugno 1997 l'acquisto viene perfezionato da parte di Stet *International Netherlands*, società di diritto olandese controllata da Stet *International*, a sua volta controllata da Stet società finanziaria telefonica, successivamente fusa con Telecom Italia. La prima domanda da porsi riguarda pertanto il motivo per il quale si ritenne necessario utilizzare un sistema di «scatole cinesi» per un'acquisizione azionaria rilevante sotto l'aspetto strategico, finanziario e politico. Inoltre interrogativi sorgono anche in merito al costo dell'operazione: infatti, per l'acquisto del 29 per cento di Telekom-Serbia furono pagati 900 miliardi di lire. Altri 600 miliardi di lire furono utilizzati per l'acquisto di un'ulteriore quota del 20 per cento, subito ceduta alla Grecia. Il valore della compagnia telefonica serba fu stabilito da un «advisor»: la UBS di Zurigo. La correttezza della valutazione tuttavia appare dubbia se si considera che nel bilancio dell'anno successivo della società italiana, la quota azionaria di Telekom-Serbia fu valutata meno di 400 miliardi di lire ovvero neanche la metà dell'acquisto. Occorre pertanto chiarire i motivi di tale minusvalenza appena un anno dopo. Occorre in aggiunta chiarire le ragioni per le quali l'amministratore delegato di Telecom Italia, Tomaso Tommasi di Vignano, disattese il rapporto della società di revisione *Coopers and Lybrand* che aveva bocciato il primo bilancio della società Telekom-Serbia privatizzata in quanto vi si sovrastimavano gli utili ed il capitale. Inoltre andrebbero approfondite alcune dichiarazioni di Milosevic alla stampa

riguardo un versamento tra i quaranta e i cinquanta miliardi di lire a soggetti di cui non fornì le generalità; subito dopo la conclusione dell'affare, dichiarò, infatti, di aver dovuto versare tangenti a «quei mafiosi italiani». Le comunicazioni al Parlamento, all'epoca in cui la stampa portò la vicenda a conoscenza dell'opinione pubblica, sono state da parte del Governo elusive e poco convincenti.

Vi sono peraltro ulteriori interrogativi cui occorre dare risposta. Ci si riferisce in particolare alla possibile esistenza di clausole contrattuali segrete, rientranti in un giro di tangenti europee ideato dal regime di Belgrado nel 1997, come sostenuto dal giornale spagnolo «*La Vanguardia*» anche dopo le rivelazioni del giornale «*La Repubblica*». A tale riguardo il Ministro serbo Vukosaljevic ha riferito alla stampa di non aver potuto visionare una copia completa del contratto. Quello in suo possesso, al momento delle sue dichiarazioni, era composto di tre pagine vuote, contrassegnate da alcune sigle ai margini, che potevano contenere la parte segreta del contratto relativa, forse, alla destinazione di un 3 per cento del prezzo di acquisto, probabilmente destinato ad una non meglio chiarita attività di intermediazione. Occorre poi far luce sul ruolo svolto da Maslovic, intermediario e, all'epoca, ambasciatore di Milosevic presso la Santa Sede, il quale parlò di tangenti al giornale «*Il Messaggero*». Tra gli aspetti drammatici di questa vicenda vi è inoltre il pagamento effettuato in contanti della transazione per l'acquisto di Telekom-Serbia (1500 miliardi di lire) che Milosevic utilizzò, sembra, non per pagare le pensioni arretrate o per interventi di sviluppo, ma per finanziare la pulizia etnica in Kosovo, oltre che per versare probabili tangenti. Peraltro, date le costanti informative del dottor Tommasi di Vignano e degli ambasciatori d'Italia a Belgrado sulla situazione che si andava profilando nella ex Jugoslavia, occorre chiarire se l'atteggiamento dei vertici politici sia stato consapevole o se ad

essi sia addebitabile soltanto una colpa per mancata vigilanza. Inoltre, gli esiti della Commissione d'inchiesta potranno portare, oltre che alla ricostruzione dei fatti avvenuti e all'accertamento delle eventuali responsabilità personali, anche a stabilire il reale operato del Governo italiano, negli anni tra il 1996 ed il 2000. È da chiedersi, per esempio, il motivo della mancata adesione dell'Italia alle sanzioni a carico di persone fisiche o giuridiche responsabili della violazione del sistema sanzionatorio stabilito contro la Repubblica Federale Jugoslava, dato che le promesse di adesione fatte dal Governo italiano al segretario di Stato americano Madeleine Albright sono rimaste lettera morta fino alla conclusione della legislatura.

Tuttavia, l'operazione finanziaria tra Telecom Italia e Telekom-Serbia non deve essere considerata sotto il mero profilo dell'opportunità politica di una transazione tra il Governo di un Paese con un sistema democratico consolidato e un regime caratterizzato da tendenze autoritarie e imperialistiche. È pur vero che a quel tempo il ruolo guida del popolo serbo era universalmente riconosciuto a Milosevic dalla comunità internazionale e l'azione delle nazioni democratiche era principalmente assorbita dalle preoccupazioni inerenti alla realizzazione di condizioni di pace nel territorio della ex Jugoslavia e la definizione di eventuali responsabilità in ordine alla deflagrazione era posta ancora in secondo piano, nonostante segnali e denunce che peraltro non investivano il solo Milosevic. Era una fase in cui tutti i vari *leader* delle nuove Repubbliche indipendenti erano ritenuti, con pari dignità, gli interlocutori naturali del processo di pace, a prescindere dalle ideologie e dai sistemi politici che si configuravano nei rispettivi paesi.

In relazione a Milosevic, tuttavia, già si diffondevano giudizi e segnali d'allarme che ipotizzavano il disegno della «Grande Serbia», di un progetto nazionalista ed imperialistico che avrebbe costituito la causa scatenante delle guerre etniche sviluppatesi a

partire dal 1990 e il motivo sostanziale della loro riproduzione a catena che in quegli anni allarmava l'Europa. Un atteggiamento fin da allora ostile e discriminatorio da parte della comunità internazionale avrebbe tuttavia precluso qualsiasi possibilità di negoziato e una definizione positiva della crisi. Permangono tuttavia dubbi sull'opportunità dell'operazione finanziaria tra le società telefoniche italiana e serba sotto un profilo di politica estera, ma il compito della predetta Commissione d'inchiesta, come delle precedenti che sono state istituite nel corso della nostra storia parlamentare, sarà principalmente quello di affiancare all'indagine della magistratura penale, già avviata da tempo, un'azione di controllo parlamentare su fatti promossi o comunque favoriti dal nostro Governo di allora per verificare la trasparenza dell'operato del potere politico in ordine alle eventuali incongruenze dell'operazione finanziaria. Un'operazione, questa, rispetto alla quale, ad inquietanti rivelazioni della stampa, in

merito ad ombre e contraddizioni, si è aggiunta un'inchiesta della Procura della Repubblica di Torino che ipotizza i reati di falso in bilancio, corruzione e peculato.

La Commissione d'inchiesta avrà gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria. Sarà composta da venti deputati e venti senatori nominati rispettivamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo esistente almeno in un ramo del Parlamento. Alla Commissione non potrà essere opposto il segreto professionale e quello bancario.

In conclusione, le Commissioni riunite propongono l'approvazione del disegno di legge n. 535, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, con il conseguente assorbimento del disegno di legge n. 503.

FORLANI e PASINATO, *relatori*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MALAN)

12 dicembre 2001

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge nn. 535 e 503, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: TAROLLI)

18 dicembre 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge n. 535, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE N. 535

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI SELVA ED ALTRI

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione di inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», con il compito di indagare sulle vicende relative all'acquisto da parte di STET - Società finanziaria telefonica p.a. e di Telecom Italia del 29 per cento di Telekom Serbia e sugli atti presupposti, connessi e conseguenti all'acquisto, da chiunque compiuti.

Art. 2.

(Composizione e durata della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

3. Il Presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle Camere tra i componenti della Commissione.

4. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il componente con maggiore anzianità parlamentare e, tra deputati e senatori di pari anzianità parlamentare, il senatore più anziano di età.

6. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla data della sua costituzione; il termine può essere prorogato per una sola volta, per non più di un anno, dai Presidenti delle Camere, su motivata richiesta della Commissione stessa.

7. La Commissione, entro sessanta giorni dalla conclusione dei propri lavori, presenta al Parlamento la relazione finale sulle indagini svolte. Tale relazione, nonché ogni eventuale altra relazione e deliberazione della Commissione, non può avere ad oggetto scelte di politica estera del Governo.

Art. 3.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

3. Qualora l'autorità giudiziaria abbia inviato alla Commissione atti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione dispone la segretezza degli atti.

4. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare, in materia di segreto di Stato si ap-

plicano le disposizioni di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio, professionale e bancario.

5. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384 del codice penale.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le assunzioni testimoniali e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 7.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, di atti o documenti funzionali al procedimento di inchiesta dei quali è stata

vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.

(Organizzazione dei lavori della Commissione)

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Le sedute sono pubbliche; tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica e sono poste a carico dei rispettivi bilanci.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE N. 503

D'INIZIATIVA DEI SENATORI EUFEMI ED ALTRI

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta al fine di:

a) svolgere approfondite indagini e procedere all'esame dei documenti dell'affare Telekom-Serbia relativamente agli anni 1996-2000;

b) accertare le transazioni finanziarie nonché i collegamenti economici, finanziari e politici, passati e presenti, tra l'Italia e la Serbia;

c) accertare se vi siano stati finanziamenti finalizzati a modificare comportamenti politici individuali o collettivi o ad influire sulle decisioni di organi politici o su fenomeni eversivi italiani;

d) accertare la veridicità dei bilanci della Telecom Italia S.p.A. e delle società controllate;

e) specificare le cause della mancata individuazione o del mancato perseguimento di responsabili dei fatti oggetto dell'inchiesta;

f) verificare, inoltre, ove emergano elementi nel corso delle indagini, le eventuali violazioni degli articoli 54 e 98 della Costituzione da chiunque commesse.

Art. 2.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi di ogni mezzo ed istituto procedurale penale, civile, amministrativo e militare.

2. Per gli accertamenti al di fuori dei confini della Repubblica, la Commissione si av-

vale della piena disponibilità del Ministero degli affari esteri, del suo personale e delle sue strutture nei limiti della legislazione di ciascuno Stato.

3. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro un anno dalla sua istituzione. È fatta salva la possibilità di proroga motivata, per un periodo non eccedente i dodici mesi.

4. Conclusa l'inchiesta, la Commissione dà mandato, ad uno o più dei suoi componenti, di redigere la relazione conclusiva. Se nelle conclusioni dell'inchiesta non è raggiunta l'unanimità, possono essere presentate più relazioni.

5. Entro il termine di cui al comma 3, la Commissione deve presentare al Parlamento la relazione, o le relazioni, sulle risultanze delle indagini e degli accertamenti di cui all'articolo 1 e, a maggioranza dei suoi componenti, deve deliberare la pubblicazione degli atti dell'inchiesta.

6. Il Presidente della Commissione, ogni sei mesi, deve presentare al Parlamento una relazione sullo stato dei lavori e sul rispetto dell'attività e dei tempi inizialmente programmati.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in Gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvederà alle sostituzioni che si rendessero necessarie in caso di dimissioni dei singoli componenti della Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.

3. Il Presidente della Commissione è scelto, di comune accordo, dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

4. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, elegge, nel suo interno, due vice presidenti e due segretari, con voto limitato ad uno.

5. Il componente della Commissione che ritiene di essere interessato alla natura dell'inchiesta, direttamente o per interposti rapporti, ha l'obbligo di farlo presente alla Commissione che, a maggioranza dei suoi componenti, delibera sull'esistenza dell'incompatibilità. Il componente, per il quale è accertata l'incompatibilità, anche su segnalazione di terzi, viene sostituito con la procedura di cui al presente articolo.

6. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

7. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.

8. I lavori della Commissione sono raccolti a verbale dagli stenografi che possono avvalersi del sussidio di apparecchi di registrazione. I verbali e le registrazioni fanno parte degli atti dell'inchiesta.

Art. 4.

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Di fronte alla Commissione non possono essere excepti i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 5.

1. La Commissione può chiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui al citato articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengano meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Qualora gli atti o i documenti richiesti siano stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte di Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione istituita con la presente legge.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono, in ogni caso, essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase istruttoria.

Art. 6.

1. I componenti la Commissione, i funzionari ed il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le disposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento d'inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque diffonda, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, disposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta in svolgimento, salvo che per il fatto specifico siano previste pene più gravi.

Art. 7.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione, a maggioranza dei due terzi dei componenti, prima dell'avvio del procedimento d'inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica dei testi in esame prima dell'approvazione.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

Art. 8.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie, previa verifica della compatibilità dei costi con le Presidenze delle due Camere.

Art. 9.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

